

Bruxelles, 13 settembre 2018
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2017/0145(COD)

12039/1/18
REV 1

DAPIX 271
JAI 865
COMIX 481
CODEC 1440
SIRIS 110
VISA 226
EURODAC 17
SCHENGEN 44

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell' <i>acquis</i> di Schengen riguardanti l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (<i>eu-LISA</i>) - Adozione

1. Il 29 giugno 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia *dell'Unione* europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (*eu-LISA*), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 ("il regolamento proposto").
2. In base al regolamento proposto, la suddetta agenzia sostituirà l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011, e subentrerà ad essa sul piano giuridico.

3. Nell'ambito del regime attualmente in vigore, la questione della partecipazione del Regno Unito è disciplinata dalla decisione 2010/779/UE, con cui il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito a partecipare al regolamento (UE) n. 1077/2011¹, nella misura in cui riguarda la gestione operativa del sistema d'informazione visti (VIS) e di parti del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), a cui il Regno Unito non partecipa.
4. Tenuto conto della sua partecipazione all'Eurodac e a DubliNet e della sua parziale partecipazione al SIS II, il Regno Unito ha il diritto di partecipare alle attività dell'agenzia che sarà istituita dal regolamento proposto, nella misura in cui essa sarà responsabile della gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, dell'Eurodac e di DubliNet, alla stessa stregua dell'attuale Agenzia.
5. Con lettera datata 19 luglio 2018² il Regno Unito ha chiesto di fatto di partecipare al regolamento proposto a norma dell'articolo 4 del protocollo Schengen, nella misura in cui le sue disposizioni si riferiscono alla responsabilità dell'Agenzia con riguardo alla gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006, nonché del VIS, dell'EES e dell'ETIAS.
6. Il Consiglio riconosce il diritto del Regno Unito di chiedere di partecipare al regolamento proposto a norma dell'articolo 4 del protocollo Schengen. Al riguardo, le delegazioni possono fare riferimento, in particolare, ai chiarimenti contenuti nei documenti³ che hanno preceduto l'adozione della decisione 2010/779/UE, con i necessari adeguamenti per tener conto del testo del regolamento proposto.
7. Il 10 settembre 2018 il gruppo dei consiglieri GAI (eu-LISA) ha esaminato la proposta e ne ha approvato il testo con alcuni lievi adattamenti tecnici, quali proposti dal Servizio giuridico del Consiglio e dalla Commissione.

¹ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

² 11389/18.

³ 12373/10, 14016/1/10 REV 1.

8. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti ad approvare il progetto di decisione del Consiglio il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 12040/18 e a trasmetterlo al Consiglio per adozione fra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni.
-